



COMUNE DI REMANZACCO

Provincia di Udine

Prot. n.2882

Remanzacco, 18.03.2022

BANDO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD INQUILINI IMPOSSIBILITATI A PAGARE I CANONI DI LOCAZIONE E/O GLI ONERI ACCESSORI PER L'ANNO 2022 A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID-19

Art. 1 – Oggetto del Bando

1. Il presente Bando, approvato con determinazione reg. gen. n. 116 del 18.03.2022, disciplina la concessione di un CONTRIBUTO STRAORDINARIO ai titolari di contratti di affitto di immobili di proprietà privata o pubblica adibiti ad uso abitativo, che si trovino impossibilitati al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori, dell'anno 2022, a causa dell'emergenza COVID-19.

Gli alloggi di edilizia sovvenzionata, agli alloggi di servizio e quelli ad uso foresteria si intendono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Bando.

2. Fonti normative: art. 11 della L. 431/1998 (disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo); art. 19 della L.R. 1/2016 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D. Pres. Reg. n. 066/Pres del 15/04/2020, D.M. 12 agosto 2020, D.M. 19 luglio 2021.

3. Atto di indirizzo approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 34 del 16/03/2022.

Art. 2 - Risorse utilizzate per la concessione del contributo

1. Gli interventi di cui al presente bando sono finanziati dal Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dall'art. 11 della L. 431/1998.

Art. 3 – Requisiti necessari per la presentazione della domanda di contributo

1. Possono presentare la domanda diretta ad ottenere il contributo di cui al presente Bando:

- i cittadini italiani;
- i cittadini o familiari di cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, ai sensi del D. Lgs. 06/02/2007, n 30;

- i cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del

D.Lgs. 08/01/2007, n. 3;

- i cittadini stranieri di cui all'art. 41 del D. Lgs. 25/07/1998 n. 286 (stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno).

2. Gli interessati dovranno essere in possesso, al momento della presentazione della domanda dei seguenti requisiti:

A. requisito soggettivo inerente alla residenza continuativa da almeno 24 mesi nel territorio regionale

Gli interventi a sostegno delle locazioni di cui al presente Bando sono attuati in favore di soggetti residenti continuativamente da almeno 24 mesi nel territorio regionale:

- il suddetto requisito soggettivo è richiesto per tutti gli aspiranti beneficiari, italiani, comunitari ed extracomunitari;
- per i corregionali all'estero - di cui all'art. 2, comma 1 della L.R. 7/2002 - i periodi di permanenza all'estero sono utili al fine del computo del periodo di residenza sul territorio regionale;
- i cittadini extracomunitari, oltre al requisito soggettivo di cui sopra, devono essere in possesso della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno di durata non inferiore all'anno.

B. ulteriori requisiti soggettivi di cui il richiedente deve essere in possesso alla data di presentazione della domanda:

1. essere maggiorenne;

2. avere la residenza anagrafica nel Comune di Remanzacco;

3. essere conduttore, alla data di presentazione dell'istanza, di un alloggio in base ad un contratto di locazione ad uso abitativo, per il quale si richiede il contributo;

L'unità immobiliare oggetto del contratto di locazione:

- deve essere posta sul territorio regionale;

- essere adibita dal richiedente a propria abitazione e residenza anagrafica, con dimora abituale

- può essere di proprietà sia privata che pubblica, con esclusione di quelli ad edilizia sovvenzionata;

- non deve essere inclusa nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in villa), A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), a meno che non sia locata sulla base degli accordi territoriali di cui al comma 3, art. 2 della L. 431/1998.

Il contratto di locazione:

- deve essere efficace e regolarmente registrato;

- non deve riferirsi a sole quote di alloggi;
- non deve essere stipulato tra coniugi, parenti e affini entro il secondo grado;
- dev'essere stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 1 (c.d. 4 + 4) oppure ai sensi dell'art. 2 comma

3

(c.d. 3 + 2) della L. 431/1998; può anche essere stipulato ai sensi dell'art. 5, comma 1 (c.d. transitori ordinari), purché nel contratto sia contenuta una specifica dichiarazione che individui l'esigenza di transitorietà del locatore o del conduttore, compresa tra quelle previste dall'Accordo territoriale; restano invece esclusi i contratti stipulati ai sensi dell'art. 5, comma 2 (c.d. transitori per universitari)

4. non essere proprietario, nudo proprietario o usufruttuario di altri alloggi, anche per quote, all'interno del territorio nazionale e all'estero, con esclusione:

- degli alloggi dichiarati inagibili o sottoposti a procedure di esproprio che risultino già attivate;
- delle quote di proprietà di alloggi, inferiori al 100%, ricevute per successione ereditaria, purché la somma delle rispettive quote non corrisponda all'intera unità immobiliare;
- della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti o affini entro il secondo grado
- della proprietà di alloggi con diritto di abitazione o con comodato d'uso gratuito, da contratto registrato, in capo a parenti o affini entro il secondo grado;
- della proprietà di alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge convivente di fatto o parte dell'unione civile;

Detto requisito deve essere posseduto da ciascun componente il nucleo familiare alla data di presentazione della domanda.

5. non essere stato condannato, in via definitiva, per il reato di invasione di terreni o edifici, di cui all'art. 633 c.p., nei precedenti dieci anni, fatto salvo il caso di intervenuta concessione della riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e 179 del c.p.

C. requisiti economici:

a) appartenere ad un nucleo familiare con un I.S.E.E. 2022 (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a **€ 35.000,00**;

b) aver subito, a causa dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF

- superiore al 20% nel 2020 (rispetto al 2019) e/o

- superiore al 25% nel 2021 (rispetto al 2020)

come risultante dall'ISEE CORRENTE 2022 o, in alternativa, dalle dichiarazioni fiscali 2019/2020 o 2020/2021 dell'intero nucleo familiare;

c) non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori per l'anno 2022.

Art. 4 – Determinazione dell'importo del contributo e modalità di erogazione dello stesso

1. Il contributo riconosciuto è pari a tre mensilità del canone di locazione, oneri accessori esclusi.
2. Il contributo viene erogato sulla base della graduatoria, che verrà formulata in ordine crescente di ISEE 2022. A parità di ISEE la posizione in graduatoria è determinata con i seguenti criteri:
 - I. primo criterio: maggior incidenza del canone corrisposto sul valore ISEE del nucleo familiare (rapporto canone mensile/ISEE 2022);
 - II. secondo criterio: numerosità della composizione del nucleo familiare (prevale il nucleo più numeroso). Al secondo criterio si ricorre solo nel caso in cui sussista parità di punteggio anche dopo l'applicazione del primo criterio.
3. Il contributo verrà erogato fino alla concorrenza del fondo disponibile.
4. Beneficiario del contributo è il richiedente titolare del contratto di locazione.
5. Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 231/2007, come modificato con L. 208/2015, art. 1, comma 898, per i pagamenti di importo pari o superiori ad € 1.000,00 sarà possibile procedere soltanto mediante accredito sui conti correnti bancari o postali, con esclusione di pagamento per contanti. A tal fine il richiedente dovrà indicare in domanda un conto corrente bancario o postale a lui intestato, riportandone gli estremi ed il codice IBAN. Non è possibile indicare un conto corrente non intestato al richiedente. E' ammessa la comunicazione del conto corrente successivamente all'assegnazione del contributo.

Art. 5 – Prescrizioni, modalità e scadenze stabilite per la presentazione delle domande di contributo

1. Prescrizioni particolari relative alla domanda di contributo:
 - è ammessa un'unica domanda di contributo per nucleo familiare;
 - nel caso che una medesima unità immobiliare sia utilizzata da due o più nuclei familiari distinti, con contratto cointestato, ogni cointestatario dovrà presentare un'autonoma domanda di contributo per la quota di spettanza;
 - la domanda dovrà essere sottoscritta esclusivamente dal titolare del contratto di locazione. Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata la documentazione indicata nel successivo art. 6;
 - il canone di locazione dichiarato NON deve comprendere le spese di condominio, luce, gas, acqua, portiere, ascensore, riscaldamento e simili (c.d. oneri accessori come indicati all'art. 9 della L. 392/1978 e ss.mm.ii.) eventualmente incluse nel canone.
2. Le domande - redatte su apposito modulo da richiedere all'Ufficio Segreteria del Comune di Remanzacco Tel. 0432.667013 int. 4-2, già stampate presso l'ingresso della Sede Municipale o scaricabili dal sito internet del Comune dovranno essere presentate presso il Comune di Remanzacco, a

partire dal giorno 21 marzo 2022 ed **inderogabilmente entro le ore 12:00 del giorno 29 aprile 2022.**

Le domande possono essere inviate a mezzo Posta Elettronica Certificata all'indirizzo comune.remanzacco@certgov.fvg.it o a mezzo raccomandata AR (fa fede la data del timbro postale).

Le domande potranno essere consegnate anche a mano previo appuntamento con l'Ufficio Segreteria Tel. 0432.667013, int. 4-2 (Chiara Smedile).

Per informazioni sulla compilazione della domanda: dott.ssa Chiara Smedile – Ufficio Segreteria tel. 0432.667013 int.4-2

3. Non saranno ammesse alla procedura di concessione del contributo le domande presentate oltre il termine di scadenza.

Art. 6 – Documentazione obbligatoria da allegare alla domanda

Il richiedente dovrà allegare obbligatoriamente alla domanda:

1. fotocopia del documento di identità personale del richiedente il contributo (cioè di colui che ha firmato la domanda di contributo e che è l'intestatario del contratto di locazione), PENA L'ESCLUSIONE;

2. (in caso di stranieri cittadini di uno Stato non aderente all'Unione europea) fotocopia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) o permesso di soggiorno in corso di validità; se tale ultimo documento risulta scaduto, dovrà essere allegata anche fotocopia della documentazione comprovante l'avvenuta richiesta di rinnovo. Prima della liquidazione del contributo dovrà essere trasmessa all'ufficio Segreteria del Comune di Remanzacco copia del permesso di soggiorno rilasciato. Il permesso di soggiorno deve avere una durata non inferiore a 12 mesi.

Art. 7 – Integrazioni ed esclusioni

1. Le domande pervenute successivamente alla data del 29 aprile 2022 non saranno ammesse al contributo.

2. Saranno escluse, inoltre, tutte quelle domande relative ai casi in cui il richiedente:

- non sia il titolare del contratto di locazione per il quale viene richiesto il contributo;
- non sia in possesso dei requisiti soggettivi ed economici previsti dal presente Bando;
- abbia un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente;

- abbia omesso la presentazione del permesso di soggiorno e, nonostante la richiesta degli uffici comunali, persevera nel comportamento omissivo;
- nel caso in cui la domanda venga estratta o comunque scelta per il controllo a campione di cui al successivo articolo 9, abbia omesso la presentazione di uno o più dei documenti fra quelli ivi indicati e richiesti dagli uffici comunali, impedendo così a questi ultimi di istruire o effettuare i controlli di legge sulla domanda;

3. Non saranno prese in considerazione e quindi non saranno ammesse alla fase istruttoria le domande:
- presentate oltre il termine di scadenza o con modalità diversa da quella indicata all'art. 5, comma 2
 - prive di sottoscrizione
 - prive di documento di identità personale del dichiarante

4. Nel corso dell'attività istruttoria, il Comune potrà chiedere il rilascio di dichiarazioni, l'integrazione di dichiarazioni incomplete e l'esibizione di altri documenti a completamento dell'istruttoria.

Art. 8 – Casi particolari

1. Sentenze di separazione e assegnazione della casa familiare: in tema di separazione dei coniugi, qualora il giudice abbia assegnato l'abitazione nella casa coniugale ad uno dei coniugi e l'altro sia stato costretto ad assumere un'abitazione in locazione passiva, quest'ultimo potrà presentare domanda di contributo, sempre che nel frattempo abbia provveduto a trasferire la residenza nel nuovo alloggio.

2. Coabitazione: nel caso di contratto di locazione cointestato a due o più distinte famiglie anagrafiche coabitanti nel medesimo alloggio, i nuclei familiari devono fare domanda di accesso al contributo separatamente; il Comune considererà la loro situazione economica disgiuntamente, dividendo l'importo del canone tra i nuclei coabitanti.

3. Decesso del richiedente successivamente alla presentazione dell'istanza: in caso di decesso del richiedente successivamente alla presentazione della domanda la stessa verrà archiviata.

4. Utilizzatore diverso dall'intestatario del contratto: qualora l'effettivo utilizzatore dell'immobile in locazione sia persona diversa dall'intestatario del contratto, l'utilizzatore, per poter partecipare al presente bando, dovrà provvedere alla voltura del contratto di locazione prima della presentazione dell'istanza.

5. Impedimento alla sottoscrizione: in caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione, la domanda può essere sottoscritta dai soggetti e nei modi indicati agli articoli 4 e 5 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii..

6. Variazione di indirizzo del richiedente o variazione estremi conto corrente: qualora il richiedente, dopo la presentazione della domanda, dovesse variare il proprio indirizzo o cambiare Istituto bancario o ufficio postale è tenuto a comunicarlo tempestivamente all'Ufficio Segreteria alla mail:

personale@comune.remanzacco.ud.it

L'Amministrazione comunale non è responsabile in caso di disguidi dovuti alla mancata o tardiva comunicazione della variazione di indirizzo.

Art. 9 – Controllo a campione

Nel caso di controllo delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 11, comma 2, potrà essere richiesta ai nominativi estratti la seguente ulteriore documentazione:

1. ISEE CORRENTE 2022 o, in alternativa, dichiarazioni fiscali 2019/2020 o 2020/2021 di tutti i componenti il nucleo familiare, a dimostrazione della perdita di reddito IRPEF;
2. fotocopia del contratto di locazione per il quale viene richiesto il contributo;
3. copia della registrazione fiscale iniziale;
4. (nel caso di contratto prorogato) documentazione comprovante l'ultima proroga (ultima registrazione fiscale o, nel caso di cedolare secca, ultimo modello RLI di comunicazione di proroga)
5. (in caso di separazione) copia dell'atto di separazione tra coniugi

Nel caso la documentazione sopra elencata non venga prodotta all'amministrazione, il richiedente decadrà dal beneficio, come disposto all'art. 11.

Art. 10 – Istruttoria delle domande

1. Stante la necessità di erogare il contributo con celerità, vista la finalità, i controlli amministrativi sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate nell'istanza saranno SUCCESSIVI alla liquidazione del contributo. L'elenco dei beneficiari verrà inviato alla Guardia di Finanza per i controlli di competenza.
2. L'Ufficio Segreteria procederà all'istruttoria delle domande verificandone la completezza e la regolarità, provvedendo, altresì, a tutti gli altri adempimenti previsti dal regolamento di esecuzione dell'art. 19 della L.R. 1/2016, concernente gli interventi a sostegno delle locazioni.
3. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b, della L. 241/90, è data possibilità al richiedente di partecipare al procedimento amministrativo mediante presentazione di memorie scritte e documenti.
4. Entro il 31/05/2022 il Comune invierà alla Regione Friuli Venezia Giulia l'elenco delle domande provvisoriamente ammesse al beneficio e alle graduatorie complete.

Art. 11 – Controlli e sanzioni

1. Tutte le dichiarazioni di cui al presente bando, compresa la domanda di contributo, si intendono rese con le formule dell'autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. La firma in calce alla domanda deve essere apposta per esteso e in forma leggibile.

2. Ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 l'Amministrazione Comunale potrà procedere ad idonei controlli a campione e/o in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, in percentuale non inferiore al 3%. Nel caso di estrazione a campione, questa sarà effettuata mediante utilizzo di procedure informatiche, debitamente verbalizzate. L'elenco di tutti i beneficiari del presente contributo verrà comunque inviato alla Guardia di Finanza, per i controlli di competenza.

3. Ferme restando le responsabilità penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo risulti accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. L'Amministrazione Comunale provvederà al recupero del contributo indebitamente liquidato gravato degli interessi legali, riservandosi altresì di richiedere, se del caso, il risarcimento dell'eventuale danno.

Art. 12 – Liquidazione contributo e termine per il ritiro dello stesso

1. Il Comune declina ogni responsabilità per la mancata ricezione della comunicazione di avvenuta liquidazione imputabile al richiedente per erronea o incompleta indicazione dell'indirizzo o per mancata comunicazione del cambio di residenza e/o domicilio ovvero per disguidi postali.

Gli importi non riscossi saranno restituiti alla Regione, decorso il termine di prescrizione ai sensi di legge.

Art. 13 – Cumulabilità dei contributi

I contributi di cui al presente Bando non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del "Reddito di cittadinanza" (di cui al D.L. 4/2019). Pertanto, fermo restando il diritto dei percettori del reddito di cittadinanza di presentare istanza, le quote del presente contributo verranno compensate direttamente dall'INPS.

Relativamente al contributo Fondo affitti, l'importo liquidato del presente contributo dovrà essere dichiarato nel bando 2023, ai fini dello scorporo dai canoni di locazione pagati.

Art. 14 – Disposizioni finali – riferimenti normativi e regolamentari

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento:

- alla L. n. 431/1998 e ss.mm.ii., concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo;
- al decreto del Ministero dei LL.PP. del 7/06/1999;
- all'art. 19 della L.R. n. 1/2016, concernente gli interventi a sostegno delle locazioni;
- al Regolamento di esecuzione dell'art. 19 della L.R. n. 1/2016, approvato con D.P.Reg. n. 066/Pres. del 15/04/2020;
- ai D.M. 12 agosto 2020 e 19 luglio 2021;
- alla L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.

2. I dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal T.U. sulla Privacy (D.Lgs. n. 196/2003).

3. Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona della responsabile dell'Area Amministrativa dei Servizi alla Persona e del Servizio Tributi, dott.ssa Debora Donati.

Remanzacco, 18.03.2022

INFORMATIVA GDPR

A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, è nostra cura fornirle alcune informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali e dei dati personali di soggetti componenti il Suo nucleo familiare, nel contesto dei procedimenti e dei servizi svolti dal Titolare del trattamento, come qui descritte.

1. Titolare e Responsabile del trattamento dati.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Remanzacco, rappresentato dal Sindaco Pro Tempore.

Il Responsabile del trattamento dei dati per il provvedimento in oggetto è la dott.ssa Debora Donati, Responsabile dell'Area Amm.va. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è l'avv. Paolo Vicenzotto con studio in Pordenone (PN) Corso Vittorio Emanuele II, 54 C.F. VCNPLA75H28G888H – P.IVA N.01483140933; dpo@studiolegalevicenzotto.it

2. Finalità del trattamento

I suoi dati verranno trattati ai soli fini dell'istruttoria e dell'adozione del provvedimento finale relativo al procedimento della concessione degli incentivi a sostegno alle locazioni.

3. Modalità del trattamento

Il trattamento dei suoi dati è realizzato per mezzo delle operazioni indicate dall'art. 4 n. 2 del GDPR e precisamente: eventuale attività di pubblicazione di atti, documenti e informazioni sull'Albo pretorio online e nelle sezioni di Amministrazione Trasparente ai sensi del D.lgs 33/13; gestione accesso procedimentale, accesso civico, accesso generalizzato, accesso da parte dei Consiglieri Comunali e altre forme di accesso previste dalla legge; gestione della protocollazione, archiviazione e conservazione ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs 82/2005 e s.m.i.) di dati, informazioni, comunicazioni anche elettroniche e documenti inerenti i procedimenti ed in generale i servizi erogati ed i rapporti giuridici intercorrenti.

4. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati per le finalità sopra indicate è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati necessari all'espletamento del procedimento comporta l'impossibilità da parte sua di accedere al servizio.

5. Diritti dell'interessato

Nella sua qualità di interessato, può esercitare i seguenti diritti previsti dal GDPR:

- ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati che la riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile;
- ottenere indicazioni circa le finalità del trattamento, la categoria a cui appartengono i dati trattati, i destinatari a cui i dati possono essere comunicati e, ove possibile, il periodo di conservazione degli stessi;
- ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; diritto all'oblio;
- ottenere la limitazione del trattamento;
- ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli dal titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano;
- proporre reclamo dall'Autorità Garante.

Può esercitare i sopra descritti diritti inviando una raccomandata A/R al Comune di Remanzacco, p.za P. Diacono n. 16 - 33047 Remanzacco (UD), una PEC a comune.remanzacco@certgov.fvg.it oppure una e-mail a: segreteria@comune.remanzacco.ud.it.

L'esercizio dei diritti succitati è subordinato ai limiti, alle regole e procedure previste dal Regolamento Europeo 679/16 che l'interessato deve conoscere e porre in essere. Concordemente a quanto previsto dall'articolo 12 comma 3, inoltre, il Titolare fornirà all'interessato le informazioni relative all'azione intrapresa senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine potrà essere prorogato di 60 giorni, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste.

Il Titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta

Il Responsabile dell'Area amministrativa

Debora dott.sa Donati

F.to digitalmente ai sensi di legge

